

CAPITOLO I

Il reato di attentato

L'art. 280 cp, che ha sostituito il testo originario, è stato introdotto con la L n. 15 /1980 sull'onda dei fatti eversivi che si erano determinati in Italia e che, attraverso l'aggressione a singoli individui erano diretti a colpire lo Stato. E' reato plurioffensivo che tutela la personalità interna dello Stato rispetto a quegli attentati che, riguardando l'incolumità fisica di persone non qualificat istituzionalmente, possono mettere in pericolo la sicurezza pubblica e l'integrità dell'ordinamento costituzionale.

L'elemento materiale è il fatto di attentare alla vita all'incolumità della persona; il concetto di attentato prescinde necessariamente dalla realizzazione dell'evento quindi è sufficiente il compimento di atti che per la loro inequivocità e univocità sono atti a porre in pericolo la vita o l'incolumità personale, tanto che il verificarsi dell'evento lesivo costituisce circostanza aggravante. In una sentenza della cassazione ,(sez.1 19.10.88 n.10233 in C.E.)

Qui eventualmente era lo stato USA e non Italia ad essere oggetto di attacco, tantopiù che quelle basi e dormitori sono principalmente basi aeree militari delle forze USA, che poi è la forza maggiore nella NATO g.m.

Qui il vero motivo per cui:
 a) non fu dato rilievo nazionale al processo
 b) non si vuole la revisione
 c) occorre costruire diffamazione e calunnie
 Ossia il motivo di lesa maestà gli Stati Uniti d'America: va ricordato infatti che i loro delegati erano presenti all'udienza preliminare, ma non lo furono al processo stesso, rinunciando a costituirsi parte civile e non facendo comparire il testimone che aveva precedentemente riconosciuto un imputato

era stata operata una discutibile distinzione tra il concetto di attentato e tentativo, affermandosi che esso "si distingue dal tentativo di reato poichè prescinde da specifica considerazione degli atti meramente preparatori poichè essi, purchè idonei ed univoci, già fanno parte della condotta criminosa". Prosegue la sentenza affermando che "Il termine attentato va inteso nel significato peculiare, (distinto ed autonomo rispetto a quello di tentativo) di una condotta coincidente con l'intrapreso attacco contro il bene della vita e della integrità umana , sorretta dal dolo specifico di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico". Tale pretesa distinzione tra i due concetti di tentativo e attentato è stata superata, con altra sentenza della S.C affermandosi invece che "in tema di attentato per finalità terroristiche o di eversione, caratterizzandosi la detta figura di reato essenzialmente per la presenza delle summenzionate finalità, e non per le caratteristiche obiettive delle condotte in cui essa può estrinsecarsi..ne deriva che, al pari di quanto si verifica con riguardo alle comuni figure di delitto tentato, anche nel delitto di attentato non è determinante la antica e superata distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, richiedendosi per l'attentato, così come per il tentativo punibile, che gli atti pur se meramente preparatori siano tuttavia tali da dimostrarsi, in linea di fatto, come idonei ed inequivocabilmente diretti alla realizzazione di quello che, in assenza di specifica previsione, sarebbe il reato consumato".(cass. sez.1 11.12.93 11344 in CED).

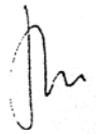
In conformità a tale principio, ben può essere affermato che l'azione contro la base militare di Aviano, per le sue modalità esecutive era idonea a porre in pericolo l'incolumità dei militari che risiedevano ed alloggiavano nella palazzina fatta oggetto dell'attacco. Invero, benchè il Dalla Longa abbia parlato di un'azione "dimostrativa" contro la base, dalla natura delle armi usate, dalla direzione dei colpi sparati, dalla direzione del lancio della bomba, dalla capacità offensiva di questa, dagli effetti determinati e dalle ragioni puramente fortuite che hanno impedito alla bomba di raggiungere gli alloggiamenti (circostanze che si sono già riferite nella descrizione dei fatti) risulta che le azioni poste in essere erano idonee quantomeno a ledere i militari che dormivano all'interno della palazzina, nelle stanze contro le quali sono stati proiettati i frammenti della bomba e che sarebbero certamente stati raggiunti dall'effetto deflagrante, e l'ordigno avesse superato il cordolo del terrazzino invece di urtarlo e ricadere all'esterno.

La norma, distinguendo tra pericolo di vita e pericolo per l'incolumità, non fa gradazioni su quest'ultima e quindi va apprezzato qualunque effetto lesivo raggiungibile purchè tale da alterare l'integrità fisica. Nel caso in esame tale effetto poteva essere rilevante ove la bomba fosse arrivata sino alle finestre degli alloggiamenti (come la direzione di lancio rendeva possibile). La natura dell'ordigno, l'obbiettivo prescelto , e l'ora, la direzione del lancio,

sono tali da porre inequivocabilmente in pericolo l'incolumità dei militari.

Ci si deve invece soffermare sul dolo specifico del reato: caratteristica indispensabile dei delitti di attentato previsti dall'art. 280 cp è la finalità di terrorismo o di eversione che deve improntare l'azione ed è quindi il connotato distintivo del reato. E' stato osservato che tale finalità si sostanzia nel proposito di far valere attraverso gli atti di violenza, istanze politiche destabilizzanti con la conseguenza che è necessario che l'affermazione di tali istanze costituisca oggetto immediato e diretto della intenzione dell'agente (cass. sez.1 9.5.86 03526 (ED)

L'obbiettivo della base di Aviano venne scelto, dopo che erano stati valutati obbiettivi analoghi nella zona del vicentino, in attuazione dello scopo politico antimperialista sostenuto dalla organizzazione BR.PCC e in particolare tenendo presente il preciso momento e gli eventi che si stavano allora verificando; benchè Dalla Longa escluda una precisa scelta del giorno, risulta dalle sue parole (vedasi interr. 23.10.93) che si era tenuto conto dell'uso della Base di Aviano per l'intervento delle forze militari delle nazioni occidentali nella guerra in atto nella penisola balcanica, che si accompagnava all'intervento delle forze dell'ONU. La Base militare USA veniva dunque scelta come simbolo non solo della politica estera americana, ma quale simbolo della Nato e delle forze militari dei paesi occidentali anche dell'area europea.



La valenza dell'obbiettivo è ben illustrata nei volantini di rivendicazione ed anche nel documento del militante delle BR.PCC. Fosso (fatta come si è detto nel dibattimento del processo c.d. "Moro-quater"): al di là della maggiore articolazione del discorso, ciò che viene detto nel volantino è identico a quanto, con parole e concetti essenziali, esprime Dalla Longa. Proprio per la funzione di simbolo delle politiche internazionali dei paesi occidentali ed anche dell'Italia, l'attentato, benchè portato contro una base americana NATO in Italia, realizza la finalità di eversione in quanto mira a colpire e destabilizzare la scelte di politica internazionale dello Stato. Sul punto ci si è già soffermati analizzando il reato associativo. Per il reato di attentato, però, è la personalità interna dello Stato oggetto della tutela, personalità che si esprime comunque attraverso gli organismi istituzionali che esprimono la volontà dello Stato anche rispetto alla politica estera. Ciò era ben presente alle menti politiche che hanno concepito il volantino di rivendicazione ed era patrimonio " culturale" dei militanti delle BR.PCC, come dimostra la consonanza di espressioni ed idee che troviamo sia nel comunicato di Fosso che nei comunicati consegnati dagli imputati del presente procedimento. Infatti si sostiene che la linea rivoluzionaria non può più essere praticata in un solo paese ma richiede necessariamente un coinvolgimento internazionale: si legano così le problematiche economiche e le scelte politiche interne allo Stato con le scelte di politica internazionale,



criticandole ed affiancando il concetto dell'antimperialismo al noto slogan di " attacco al cuore dello Stato".

Può quindi affermarsi in tutta tranquillità che la scelta come obbiettivo di militari americani non è incompatibile con la finalità di eversione dell'ordine democratico ed inoltre che gli organizzatori ed ideatori dell'attentato, scegliendo tale obbiettivo, avevano come precisa intenzione quella di far valere le loro istanze politiche di destabilizzazione dello Stato.

La sussistenza del dolo specifico richiesto per il reato va del resto riconosciuta anche solo in relazione alla finalità di terrorismo, posta dalla norma in via alternativa. Tale finalità si realizza anche attraverso la funzione simbolica dell'attentato mirante a dimostrare la vitalità di una organizzazione o in presenza di una volontà di agire nell'ambito di ideologie che abbiano carattere terroristico o eversivo dell'ordine democratico (così è stato ritenuto che l'uso di armi contro persone inermi, elette a bersaglio solo perchè appartenenti a determinate categorie o nazionalità, costituisca azione terroristica; cass. 1 6.7.88 07931 in CED).

Del reato sono chiamati a rispondere sia Aiosa e Dorigo che Pizzarelli. I primi due parteciparono all'azione realizzando quindi direttamente l'attività materiale: ciò risulta pacificamente sia dalle chiamate di correati di tutti i coimputati che furono coinvolti con vari ruoli nel fatto, sia dal riconoscimento dell'Aiosa fatto dal militare americano che ebbe modo di vederlo mentre si allontanava a piedi dal

h

luogo dell'attentato, tenedo una mano sotto il giubbotto (ancorchè ininfluyente ai fini probatori ricordiamo che Dalla Longa ha riferito che l'unica arma non rinvenuta, una pistola, era in possesso di Aiosa).

Va riconosciuta anche la concorsuale responsabilità del Pizzarelli non semplicemente perchè il reato rappresentava uno sviluppo naturale e logico, e quindi voluto, della attività del Pizzarelli stesso quale componente della associazione finalizzata al terrorismo e all'eversione, con ruolo di organizzatore. Vi è stato invero un contributo diretto e concreto del Pizzarelli alla preparazione del reato, in quanto fu presente a tutte le riunioni tenute con Dorigo e Dalla Longa, anche quelle più strettamente operative, fatte per definire le modalità dell'azione, i partecipanti e i ruoli. Nell'interrogatorio 19.10.93 dalla Longa riferisce infatti che, attraverso una serie di discussioni generiche su vari temi e su vari possibili obbiettivi di "intervento" politico, dalla Confindustria alla Nato, si pervenne alla decisione di agire proprio contro la Nato. Dalla Longa e Dorigo eseguirono un sopralluogo dinanzi alla base di Aviano che fece propendere per l'attentato a tale base piuttosto che a quella di Vicenza, pure presa in esame (il 19.10.93 al PM Dalla Longa dice: "...poi ci siamo incontrati ancora il Dorigo, la ragazza di Dorigo e il Pizzarelli e abbiamo deciso di intervenire su Aviano ed allo stesso momento che io non ci fossi"); si discusse la portata dell'atto decidendo di intervenire con un'azione dimostrativa; si stabilì come reperire la macchina,

attraverso le persone note a Dalla Longa; si approvò il coinvolgimento di Berti, che aveva già operato con Dorigo nella rapina (essendo stata appunto esclusa in principio la partecipazione diretta di Dalla Longa). Venne indicato anche come possibile partecipante all'azione Francesco Aiosa; egli però non fu mai presente alle riunioni con Dorigo e Dalla Longa (lo dice quest'ultimo chiaramente nell'interrogatorio 23.10.94 fg. 167). Non è certo chi abbia in realtà contattato Aiosa una volta deciso l'attentato: Dalla Longa ritiene che sia stato Dorigo e dice che erano Dorigo e Pizzarelli a riportare ad Aiosa i discorsi che venivano fatti durante le riunioni (interr 23.10.94 fg. 165). Il Pizzarelli, che era di Brescia, aveva quindi anche una funzione di tramite tra il gruppo veneto, facente capo a Dorigo e Dalla Longa, e gli altri compagni, tra i quali Francesco Aiosa.

A ciò si aggiunga che fu il Pizzarelli a "gestire politicamente" l'attentato attraverso il volantino di rivendicazione di cui una copia, trovata a Milano, recava le sue impronte papillari. La presenza costante del Pizzarelli alle fasi deliberative ed organizzative che precedettero l'attentato, cioè all'iter decisionale, consentono di ritenere che egli non intervenne a posteriori per siglare politicamente l'attentato, appropriandosi per conto delle BR.PCC della iniziativa altrui, ma realizzò una attività concorsuale avendo precisa consapevolezza che si stava preparando un attentato, di cui ben conosceva le modalità esecutive. Deve essere considerata ulteriore prova del concorso nel reato anche il suo ruolo nella decisione di

rivendicare l'azione con il nome delle BR.PCC, responsabilità che il gruppo veneto non poteva assumersi in proprio, anche perchè Dorigo non risulta provenire dall'esperienza delle BR (a differenza di Pizzarelli e Aiosa): solo Pizzarelli poteva dare il "placet" all'utilizzo della sigla BR.PCC , determinante anche per rafforzare l'idea degli altri e darvi peso e ragione politica.

A prescindere dagli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che ritengono penalmente rilevanti quale concorso materiale anche gli apporti eziologici che si configurano in termini di maggiore utilità o maggiore sicurezza rispetto al risultato finale , per le ragioni esposte è certo che l'attività incentivante, di supporto ed ideativa del Pizzarelli è in relazione causale con l'attività materiale posta in essere dagli esecutori dell'attentato. La partecipazione costante alle riunioni, alla deliberazione dell'attentato, alle decisioni di utilizzare la sigla BR.PCC, sono attività di supporto rafforzatrici ed agevolatrici della esecuzione materiale; la rivendicazione, in quanto già decisa preventivamente dal gruppo e quindi parte integrante dell'azione, è attività concreta posta in essere direttamente dal Pizzarelli. Questi quindi ha dato in primo luogo un contributo in termini di concorso morale, non indifferente alla verifica del reato di attentato, come si desume dalle dichiarazioni di dalla Longa, che indica Pizzarelli come un componente essenziale del gruppo anche per la sua preparazione politica; ha dato poi un contributo materiale provvedendo a far rinvenire il volantino di rivendicazione &

Un'altra contraddizione lapalissiana ma non agli inesperti estensori della sentenza: "poteva dare il placet all'utilizzo della "sigla" BR-PCC".

1) BR-pcc non è una sigla ma una organizzazione che ha sempre firmato chiaramente i propri documenti.
2) Sia la telefonata di rivendicazione che il volantino erano firmati BR non BR-pcc
3) ? Lo poteva fare come ex militante della Colonna Walter Alasia "Luca" che nulla ha mai avuto a che fare con le BR-pcc ???

(non predisposto dal gruppo veneto, e quindi o fatto in prima persona dal Pizzarelli o con il concorso di altri ideologi, fatto che dimostrerebbe in modo ancor più marcato la funzione primaria del Pizzarelli stesso), atto essenziale ed integrante dell'azione attuatrice dell'attentato, che trovava la propria finalità e ragione nella rivendicazione politica. Vi sono, in conclusione, sicure prove in ordine al ruolo attivo svolto dal Pizzarelli nella discussione interna, della sua adesione alla deliberazione di porre in essere l'attentato, della sua effettiva influenza sul proposito criminoso degli esecutori materiali.

**% CONTINUA
CAPITOLO
SEGUENTE**